

MUTUO CHIROGRAFARIO ai sensi dell'Art. 13 del D.L. 23/2020 convertito nella Legge del 5 giugno n.40

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA GALILEO S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Corso Venezia 40 - 20121 - Milano (MI)

n. telefono e fax: tel. 02 7788731 - fax 02 77887351

email: info@bancagalileo.it

sito internet: www.bancagalileo.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano , Partita Iva e Codice Fiscale n. 03639870967

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 05587 - Cod. ABI 03267

Codice B.I.C.: GAEOITM1

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale: Euro 35.800.000,00 i.v.

Riservato all'Offerta Fuori Sede

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome _____ Telefono _____

Sede _____ e-mail _____

Iscrizione ad Albi o elenchi _____

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco _____

Qualifica _____

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 23/2020, COME CONVERTITO NELLA LEGGE DEL 5 GIUGNO N. 40 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata).
La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del
cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della
stipulazione del contratto stesso.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 favorisce l'accesso alle fonti
finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle
banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività d'impresa.

Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in
possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del 06 maggio 2003 e valutate economicamente e
finanziariamente sane.

La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia 662/96 è esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile "a prima
richiesta" e riferita a una singola operazione finanziaria. La garanzia opera nelle misure percentuali previste dal Fondo e
comunque entro il massimale (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale. Sono invece acquisibili sull'intero finanziamento garanzie personali nonché vincoli e specifiche cautele.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Caratteristiche e finalità del finanziamento ai sensi del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità" come convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 comma 1 lettera n): finanziamenti dell'importo massimo fino a Euro 800.000

Il finanziamento è rivolto alle imprese con ammontare di ricavi non superiore a Euro 3.200.000 che necessitano di un ripristino di liquidità oppure di risorse per capitale di esercizio o per investimenti, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47).

L'importo non può superare, alternativamente:

- 1 il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- 2 il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Il finanziamento ha una durata fino a 96 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo pari all'80%.

La garanzia può essere cumulata con un'altra garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, nella misura massima del 20%, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

Con riferimento alle operazioni già garantite dal Fondo di Garanzia aventi durata non superiore ai 72 mesi, è ammesso l'allungamento fino ad un massimo di 96 mesi.

Ai sensi del DL 23 art. 13 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31/12/2021 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

Art. 13 comma 1 lettera c): finanziamenti di importo massimo entro il limite massimo garantito dal Fondo di Garanzia 662/96, elevato a Euro 5 milioni per singola impresa

Il finanziamento è rivolto alle imprese che necessitano di un ripristino di liquidità oppure di risorse per capitale di esercizio o per investimenti.

L'importo non può superare, alternativamente:

1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il limite è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019.

Il finanziamento ha una durata fino a 96 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.

Il finanziamento, a decorrere dal 1° luglio 2021, è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo pari all'80% ai sensi dell'Art. 13, comma 1, lettera f) del DL 73/2021 "Sostegni Bis". La percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%.

Con riferimento alle operazioni già garantite dal Fondo di Garanzia aventi durata non superiore ai 72 mesi, è ammesso l'allungamento fino ad un massimo di 96 mesi, ferma restando la percentuale di copertura originaria della garanzia.

Ai sensi del DL 23 art. 13 fino al 31/12/2021 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

Art. 13 comma 1 lettera e): interventi con finalità di rifinanziamento

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione, al medesimo soggetto beneficiario, di credito aggiuntivo in misura in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del/i finanziamento/i oggetto di rinegoziazione.

Il finanziamento ha una durata fino a 96 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo fino all'80%; la percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 90% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Con riferimento alle operazioni già garantite dal Fondo di Garanzia aventi durata non superiore ai 72 mesi, è ammesso l'allungamento fino ad un massimo di 96 mesi.

Ai sensi del DL 23 art. 13 fino al 31/12/2021 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita e l'importo massimo garantito, per singola impresa, è elevato a 5 milioni di euro.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 100.000,00 di durata pari a 72 mesi con una periodicità della rata Mensile, applicando spese di istruttoria di EUR 2.000,00 ed incasso rata pari a EUR 20,00.

	Valore in %
Euribor 3M/360 Media Mese precedente	7,3760
Tasso IRS di periodo	9,5330

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali, ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	Euro
Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal cliente è pari a	
Euribor 3M/360 Media Mese precedente	122.768,93
Tasso IRS di periodo	129.685,48

	VOCI	COSTI	
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)	
		Euribor 3M/360 Media Mese precedente	Tasso IRS di periodo
	Importo massimo finanziabile	Limiti previsti dall'art.13 comma 1 del DL 23/2020	
	Durata	72 mesi incluso eventuale periodo di preammortamento	72 mesi incluso eventuale periodo di preammortamento
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile	Anno Civile
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	6,0000	8,0000
	Tasso di interesse effettivo annuo %	6,1678	8,3000
	Parametro di indicizzazione	Media mese precedente del tasso Euribor/360 a 3 mesi, pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altra stampa specializzata. Revisione del tasso: il primo giorno di calendario di ogni mese solare.	Tasso fisso per tutta la durata determinato in base alla rilevazione del parametro IRS lettera riferito a depositi in euro con scadenza pari alla durata del mutuo, rilevato dalla Banca l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente ladata di stipula del finanziamento, dai dati pubblicati sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altra stampa specializzata.
	Spread (differenziale) <i>Applicazione tasso di interesse in caso di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione</i>	+6,0000	+8,0000
		<i>Se previsto in contratto, il tasso variabile indicizzato - costituito dal differenziale (spread) maggiorato dal valore del parametro scelto come riferimento - non potrà in ogni caso essere inferiore allo spread contrattualmente pattuito, anche qualora il valore del predetto parametro scelto come riferimento dovesse scendere al di sotto dello zero.</i>	

	Tasso di interesse di preammortamento	uguale al tasso nominale contrattuale	uguale al tasso nominale contrattuale	
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile	Anno Civile	
	Tasso di mora	+2,0000 in maggiorazione al tasso contrattuale	+2,0000 in maggiorazione al tasso contrattuale	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %	2,0000	
		importo minimo	100,00	
		importo massimo	99.999.999,00	
		Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale	
	Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	1,10 % dell'importo finanziato		
	Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	0,25% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge		
	Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00		
	Spese per la gestione del rapporto	Commissione di incasso rata:		
		- con addebito automatico in conto corrente	20,00	
		- con pagamento per cassa	20,00	
		- con pagamento tramite SDD	20,00	
		Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	0,00	
		Spese per altre comunicazioni e informazioni	2,00	
		Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo ¹	3,0000%	
Commissione per rata insoluta (max)		0,00		
Oneri rinegoziazione/sospensione rate		50,00		
Comm.ne proroga preammortam./gestione s.a.l.		500,00		
Oneri accollo mutuo / finanziamento	1.000,00			
Certificazioni/attestazioni legate al mutuo	800,00			
Presa d'atto di consenso a modif.societarie	500,00			
Svincolo riduzione/modifica vincolo assicurativo	150,00			
Fotocopia documenti con ricerca	20,00			
Diritto di conteggio prev.estinzione anticipata	250,00			
Oneri gestione pratica-spot	0,00			
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	rate costanti (francese)	rate costanti (francese)	
	Tipologia di rata	costante	costante	
	Periodicità delle rate	Mensile	Mensile	

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
31/07/2021	Euribor 3M/360 Media Mese precedente	- 0,5450
30/06/2021	Euribor 3M/360 Media Mese precedente	- 0,5430
25/08/2021	Tasso IRS di periodo	- 0,3010
24/08/2021	Tasso IRS di periodo	- 0,3320

¹ Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Euribor 3M/360 Media Mese precedente

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000% dopo 24 mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo 24 mesi(*)
6,0000%	24	€ 4.432,07	€	€
6,0000%	36	€ 3.042,20	€ 3.074,77	€ 3.042,20
6,0000%	48	€ 2.348,51	€ 2.396,54	€ 2.348,51
6,0000%	60	€ 1.933,29	€ 1.991,39	€ 1.933,29
6,0000%	72	€ 1.657,29	€ 1.722,77	€ 1.657,29

Tasso IRS di periodo

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo mesi(*)
8,0000%	24	€ 4.522,73	€	€
8,0000%	36	€ 3.133,64	€	€
8,0000%	48	€ 2.441,30	€	€
8,0000%	60	€ 2.027,64	€	€
8,0000%	72	€ 1.753,33	€	€

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancagalileo.it.

SERVIZI ACCESSORI

Può esser richiesta dalla Banca l'apertura di un conto corrente per il pagamento delle rate

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- Imposta sostitutiva vedasi tabella spese per la stipula del contratto
- Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	45 giorni dalla presentazione documentazione
Disponibilità dell'importo	alla stipula, post acquisizione garanzie

RATING DI LEGALITA'

Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.

Tasso di interesse nominale annuo	0,05 punti in meno.	
Istruttoria:	- spese	100,00 euro in meno rispetto all'importo massimo
	- durata	quindici giorni in meno

Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,05 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI**Estinzione anticipata**

Il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata così come di decurtazione parziale del mutuo, dietro pagamento di un compenso calcolato in percentuale del capitale anticipatamente corrisposto; ove si tratti di mutuo fondiario detto compenso è onnicomprensivo e nessuna altra spesa è dovuta.

Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di mutuo sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che - incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve

sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro **15 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Corso Venezia n. 40 - 20121 Milano dir.generale@bancagalileo.it oppure a dir.generale@legal.bancagalileo.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo

“italiano”	di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento “tedesco”	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
Spread (differenziale)	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.